Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 9 settembre 1925** — **Numero 209**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprino* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* — Novara: *R. Guaglio.* Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. —
(*) **Provvisoriamente** presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1810.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1538.
Approvazione dell'assetto tributario dell'Oltregiuba.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, col quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata a Londra il 15 luglio 1924, fra la Gran Brettagna e l'Italia per la cessione dell'Oltregiuba da parte della prima alla seconda;
Visto il Nostro decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114, col quale viene provveduto all'ordinamento dell'Oltregiuba;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita nell'Oltregiuba una imposta sul reddito proveniente dall'esercizio di industrie e commerci e dall'affitto di case adibite ad abitazioni e magazzini. Spetta all'Alto Commissario di stabilire al principio di ogni anno, per ciascun centro abitato, l'aliquota dell'imposta che non potrà superare le seguenti misure:

redditi dalle 1000 alle 3000 lire imposta del 2 %;
redditi dalle 3000 alle 4000 lire imposta del 3 %;
redditi dalle 4000 alle 5000 lire imposta del 4 %;
redditi superiori alle 5000 lire imposta del 5 %.

Detta imposta s'intende estesa per il reddito presunto nella misura dell'aliquota sopra indicata, anche ai fabbricati adibiti ad abitazione del loro proprietario ed ai magazzini da esso utilizzati per ragione del proprio commercio.

Art. 2.

L'accertamento dei redditi sarà eseguito in ogni Residenza da una Commissione di tre membri dei quali uno indigeno o assimilato e presieduta dal Residente. Avverso le decisioni di dette Commissioni è ammesso ricorso ad altra Commissione istituita nel capoluogo del Commissariato generale.
La composizione ed il funzionamento delle dette Commissioni saranno regolati con decreti dell'Alto Commissario.
I ruoli dei contribuenti saranno resi esecutori dall'Alto Commissario.

Art. 3.

E' delegata all'Alto Commissario per l'Oltregiuba la facoltà di sottoporre a tributo la ricchezza complessiva mobiliare ed immobiliare posseduta dai gruppi locali sia a titolo collettivo che a titolo individuale, e di provvedere alla relativa imposizione nei modi e nel tempo che riterrà più opportuni.

Art. 4.

L'Alto Commissario è autorizzato ad applicare una imposta sulle capanne nei centri dell'Oltregiuba nei quali si siano formati nuclei notevoli stabili di popolazione indigena, non oltre la misura di L. 15 all'anno per capanna.
Con l'applicazione di tale imposta viene a cessare nei detti centri il tributo collettivo di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

E' istituita nell'Oltregiuba la tassa sugli affari secondo le norme e la tariffa di cui agli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Art. 6.

E' delegata all'Alto Commissario la facoltà di stabilire la tariffa civile, la tariffa penale, la tariffa notarile, non che i diritti di copia e di visione di atti ipotecari, da applicarsi nell'Oltregiuba, in aggiunta alla tassa sugli affari, in conformità di quanto è avvertito alle voci 1, 16 e 22 della tariffa (allegato *B*) di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

Sono stabiliti per l'Oltregiuba i dazi doganali elencati nella tariffa di cui all'allegato *C* del presente decreto.
L'Alto Commissario potrà provvedere con suoi decreti, sentito il Governo centrale, intorno ai dazi di esportazione dei prodotti dell'Oltregiuba.

Art. 8.

Sono estese all'Oltregiuba le tasse postali vigenti per il Regno.
Per i servizi postali nell'interno del territorio di sua giurisdizione, l'Alto Commissario potrà, sentito il Ministro per le colonie, apportare alla tariffa del Regno le modificazioni che siano consigliate da condizioni speciali di tempo e di luogo.

Art. 9.

Per le comunicazioni telegrafiche avranno vigore per l'Oltregiuba le tasse stabilite in applicazione del Regolamento di Pietroburgo, riveduto a Lisbona e reso esecutorio con il R. decreto 10 giugno 1909, n. 509.
Le tasse radiotelegrafiche da applicare nell'interno dell'Oltregiuba saranno stabilite dall'Alto Commissario.

Art. 10.

E' attribuita all'Alto Commissario la facoltà di istituire tasse relative ai servizi di macellazione, mercato, occupazione di spazio pubblico, traghetto ed altri analoghi servizi di carattere locale, nella misura richiesta dal costo del loro esercizio.

Art. 11.

Le facoltà attribuite all'Alto Commissario con l'art. 32 delle norme (allegato *A*) di cui all'art. 5 del presente decreto, come pure quelle ad esso riconosciute con gli articoli 6, 7, 8 e 9 di cui sopra, saranno da esso esercitate di concerto con il Governatore della Somalia.

Art. 12.

Le disposizioni di cui al presente decreto ed ai suoi allegati, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, entreranno in vigore rispettivamente alla data che verrà stabi-

lita, con singoli provvedimenti dell'Alto Commissario che potrà nel frattempo mantenere in vigore le imposte e le tasse attualmente applicate nell'Oltregiuba, rendendo graduale, secondo richiedono le speciali circostanze di tempo e di luogo, la sostituzione ad esse di quelle stabilite col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 27. — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

Le norme relative alle tasse sugli affari applicabili nell'Oltregiuba, sono le stesse approvate per la Somalia Italiana con il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674, salve le variazioni appresso indicate:

I. — Dove è detto « Somalia - Colonia - Governatore » deve rispettivamente leggersi: « Oltregiuba - Commissariato generale - Alto Commissario ».

II. — Dove è detto « rupie » deve leggersi « lire », e tutti i valori indicati in rupie sono da intendersi convertiti in lire al ragguaglio di lire sei per ogni rupia.

III. — Agli articoli 20, 30, 31, 32, 33 e 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 20: E' abrogato l'ultimo capoverso.

Art. 30: Sono abrogati il primo ed il secondo capoverso.

Art. 31: E' soppresso.

Art. 32, 33 e 34: Prendono rispettivamente il numero 31, 32 e 33.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
P. LANZA DI SCALEA.

ALLEGATO *B*.

La tariffa relativa alla tassa sugli affari applicabile nell'Oltregiuba è la stessa stabilita per la Somalia Italiana, approvata col R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674, salve le modificazioni appresso indicate:

I. — Dove è detto « Colonia - Governatore » deve rispettivamente leggersi « Commissariato generale - Alto Commissario ».

II. — Dove è detto « rupie » deve leggersi « lire ». I valori fissi indicati in rupie debbono essere convertiti in lire al ragguaglio di lire sei per rupia.

III. — Alle avvertenze degli articoli della tariffa per la Somalia Italiana sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1: Il primo comma dell'avvertenza posta a margine è così modificato: « Se gli atti sono stipulati in forma pubblica amministrativa o per ministero di notaio sono per essi dovuti i diritti notarili stabiliti per l'Oltregiuba dall'Alto Commissario a termini dell'art. 6 del decreto ».

Art. 16: L'avvertenza posta a margine è sostituita dalla seguente: « Le tasse di cui contro sono dovute indipendentemente dalle spese e i diritti di giustizia stabiliti dall'Alto Commissario a termini dell'art. 6 del decreto ».

Art. 22: L'avvertenza posta a margine è sostituita dalla seguente: « Saranno inoltre riscossi i diritti di copia e di visione stabiliti dall'Alto Commissario a termini dell'art. 6 del decreto ».

Art. 45: Il secondo comma dell'avvertenza posta a margine è così modificato: « Per il rilascio dei passaporti si applicano le norme stabilite dal R. decreto 11 giugno 1925, n. 1251, che estende all'Oltregiuba il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 3230, che istituisce uno speciale passaporto per l'Eritrea e la Somalia Italiana ».

Art. 50: L'avvertenza è modificata nel seguente modo: « La tassa è applicata nelle diverse misure a fianco indicate secondo le modalità e norme che saranno stabilite dall'Alto Commissario a termini dell'art. 4 del R. decreto 10 luglio 1925, n. 1324, relativo all'assetto amministrativo dell'Oltregiuba ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
P. LANZA DI SCALEA.

ALLEGATO *C*.

La tariffa dei dazi doganali stabilita per la Somalia Italiana con il R. decreto 12 agosto 1911, n. 1300, è, insieme alle disposizioni preliminari relative, applicabile nell'Oltregiuba con le seguenti modificazioni:

I. — Dove è detto « Somalia Italiana - Colonia - Governatore », deve leggersi rispettivamente « Oltregiuba - Commissariato generale - Alto Commissario ».

II. — E' soppressa l'annotazione relativa al valore della besa, premessa alla tariffa dei dazi di importazione.

III. — I dazi specifici il cui valore è nella detta tariffa stabilito in bese, talleri, rupie, sono applicati in lire italiane nella misura indicata a fianco delle voci sotto elencate, che sostituiscono le voci corrispondenti della tariffa in vigore per la Somalia:

Tariffa dei dazi di importazione.

Voce	Unità		Dazio
N. 1. Acque minerali e gassose:			
a) naturali	bottiglia	L.	0.35
b) artificiali	id.	»	1.05
c) sode e limonate	id.	»	0.20
N. 5. Birra:			
a) in bottiglie	bottiglia	L.	0.60
b) in caratelli	litro	»	0.90
N. 33. Sciroppi per bibite	bottiglia	L.	0.60
N. 36. Tabacchi:			
a) arabi	Kg.	L.	7.50
b) suaheli	id.	»	6.00
c) bacumoni	id.	»	6.00
d) sihui	id.	»	6.00
e) kilva	id.	»	6.00
f) foggiati all'uso di quelli delle manifatture dello Stato italiano	id.	»	30.00
g) altri	id.	»	24.00
N. 38. Vino in bottiglie e in fiaschi	bottiglia o fiasco	L.	1.80
N. 39. Vermouth	bottiglia	L.	1.80

Tariffa dei dazi di esportazione.

Voce	Unità		Dazio
N. 1. Animali:			
a) asini	per capo	L.	22.50
b) asine	id.	»	45.00
c) buoi	id.	»	36.00
d) cammelli	id.	»	45.00
e) cammelle	id.	»	67.50
f) ovini e caprini, maschi	id.	»	6.00
g) ovini e caprini, femmine	id.	»	9.00
h) cavalli	id.	»	180.00
i) muli	id.	»	225.00
j) vacche	id.	»	180.00
k) vitelli sopra l'anno	id.	»	12.00
N. 8. Cereali:			
a) dura	gisla	L.	9.00
b) mehindi	id.	»	9.00
N. 20. Legumi, fagiuoli indigeni	gisla	L.	9.00

Regime doganale applicabile alle merci italiane.

Voce	Unità		Dazio
N. 1. Acque minerali e gassose:			
a) naturali	bottiglia	L.	0.10
b) artificiali	id.	»	1.05
c) sode e limonate	id.	»	0.20
N. 16. Sciroppi per bibite	bottiglia	L.	0.60
N. 22. Vino, compreso il vermouth:			
b) in bottiglie o in fiaschi	bottiglia o fiasco	L.	0.60

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
P. LANZA DI SCALEA.

Numero di pubblicazione 1811.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1539.

Modificazione dell'ordinamento vigente sulla tassa degli affari in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 147, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2409;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 delle norme relative alla tassa sugli affari nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvate con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, è sostituito il seguente:

La carta filigranata e bollata è di cinque tipi: da L. 1; da L. 2; da L. 3; da L. 4 e da L. 5 e di essa è obbligatorio l'uso giusta le norme seguenti, salvo i casi per i quali sia dalla annessa tariffa diversamente disposto.

1. Da L. 1 per ciascun foglio:

a) delle copie e delle traduzioni di atti pubblici, civili e amministrativi, e di atti privati autenticati, e dei secondi originali di atti privati non autenticati; copie traduzioni, e secondi originali, dei quali, a norma del successivo art. 23 è obbligatoria la presentazione agli uffici di esazione agli effetti dell'annotazione;

b) dei repertori tenuti da notari ed altri pubblici ufficiali per obbligo di legge.

Sono esenti i repertori tenuti dagli ufficiali dell'ordine giudiziario e dai segretari, delegati e capi di tutte le Amministrazioni pubbliche;

c) dei verbali di conciliazione in giudizio e delle sentenze e ordini di esecuzione dell'arbitro conciliatore e del Collegio di conciliatura, e loro copie, per le cause di valore sino a L. 100.

2. Da L. 2 per ciascun foglio:

a) di tutti gli atti, certificati, attestazioni, permessi e altri simili scritti spediti dall'autorità, dalle Amministrazioni e dai funzionari e uffici pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti; dei mandati di pagamento spediti dalle Amministrazioni municipali e dagli altri corpi amministrativi o Enti morali per somme eccedenti le L. 50; delle ricevute di merci; note e bollettini di entrata di merci non girabili rilasciati in qualunque forma dai magazzini generali e dai depositi franchi; dei certificati, processi verbali, istanze, dichiarazioni, atti di notorietà, affissi di pubblicazione per matrimonio ed ogni altro atto in originale o in copia riguardante lo stato civile o relativi allo stato e alla condizione delle persone; come pure di tutti i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle autorità religiose quando siano destinati ad uso civile;

b) delle petizioni, istanze, ricorsi e delle offerte per aste, licitazioni e gare in genere, che si presentano alle autorità e uffici governativi civili e militari della Colonia ed alle pubbliche Amministrazioni locali; delle domande di accertamento e di iscrizione ed in genere di tutte le istanze che si producono agli uffici fondiari. Gli atti di cui al precedente comma possono essere scritti anche in carta semplice o sopra moduli a stampa, ed in tal caso la tassa verrà corrispost mediante marche da applicarsi dalla parte e da annullar dalla parte stessa o dagli uffici interessati. Le offerte pe aste, licitazioni e gare in genere e per acquisti, vendite, ce sioni ecc. scritte su carta non bollata o insufficientemen bollata, avranno corso ugualmente purchè regolari in og altra parte, ma saranno tosto denunziate al competente u ficio di esazione per l'applicazione della relativa penalità;

c) dei verbali di conciliazione in giudizio, delle senten e degli ordini di esecuzione dell'arbitro conciliatore o d Collegio di conciliatura per le cause di valore oltre le L. 10

3. Da L. 3 per ciascun foglio degli originali e delle copie

a) di tutti gli atti rogati dai notari o dai funzionari am ministrativi o dai cadi o dai Tribunali rabbinici in materi contrattuale;

b) delle scritture private portanti contratti di ogni sp cie e contenenti descrizioni, constatazioni ed inventari c siano atti a far prova fra le parti sottoscritte;

c) degli atti di abbonamento al servizio di illuminazio e dell'acqua.

4. Da L. 4 per ciascun foglio:

degli originali e delle copie di tutti indistintamente g atti di procedura civile, in materia di giurisdizione onor ria, contenziosa e di esecuzione, ivi compresi i verbali concordato nelle procedure dei piccoli fallimenti, le ordina ze, le sentenze ed i dispositivi che si notificano a cura d cancellieri a' sensi degli articoli 39 e 44 dell'ordinamen giudiziario, approvato con R. decreto 20 marzo 1913, n. 28 delle citazioni riassuntive e dell'elenco dei documenti dep sitati in cancelleria da notificarsi alla parte avversaria; in genere di tutte le domande o istanze e di tutti gli at che sotto qualsivoglia denominazione si presentano al gi dice con funzioni di pretore, al Tribunali regionali, ai Tr bunali sciaritici di 1° grado o rabbinici, al magistrato del esecuzione e del diritto, o si compiono per delegazione essi, o si fanno per mezzo dei loro rispettivi cancellieri o s gretari, nonchè per ciascun foglio di tutti gli atti fatti d gli ufficiali giudiziari anche fuori della materia di onorar giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, esclusi i protes cambiari e gli atti di cui al successivo n. 5 lettera *b*).

5. Da L. 5 per ciascun foglio degli originali e delle copi

a) di tutti indistintamente gli atti indicati nel prec dente n. 4 quando riguardano la giurisdizione del Tribuna sciaritico superiore e della Corte d'appello;

b) dei certificati del casellario giudiziario e dei certi cati penali in genere, degli atti e verbali di remissione querela, delle sentenze degli arbitri, delle procure alle li e delle procure speciali per un determinato atto o contratt dei verbali di accettazione e di rinuncia all'eredità, deg atti di adozione o di offerta reale, dei verbali di apposizio o di rimozione di sigilli, degli atti di pignoramento e di s questro, dei verbali di vendita giudiziaria mobiliare e deg inventari giudiziari. Per le copie degli atti notarili in for esecutiva è prescritto l'uso della carta bollata da L. 4 p il primo foglio e da L. 3 per i fogli successivi.

Nei casi di cui agli articoli 34, prima parte, e 39, secon capoverso, dell'ordinamento giudiziario approvato con R gio decreto 20 marzo 1913, n. 289, è dovuta la tassa di L. per ogni foglio. Per le copie dei dispositivi, delle ordinan o sentenze il cancelliere preleverà l'importo della carta b lata dal deposito prescritto dall'art. 49 del regolamento dicembre 1882, n. 1103, e quando le istanze per gli espe menti di conciliazione siano fatte verbalmente applicherà s registro delle conciliazioni la marca da bollo competente.

Per gli atti di cui al presente articolo e copie relative, r datti in lingua araba, per gli atti ricevuti dai pubblici fu zionari amministrativi, per gli atti di notorietà ed assev

ruzioni di avarie di mare redatti davanti le autorità giudiziarie, per i verbali di causa, per i verbali dei consigli di famiglia e per le notifiche dei dispositivi delle sentenze eseguite a cura delle cancellerie, per le scritture private non autenticate di locazione di beni immobili, ed in genere per i repertori tenuti dai notari ed altri pubblici ufficiali per gli atti di cui al n. 1 lettera *c*), in luogo della carta bollata resta facoltativo l'uso della carta semplice, alla quale però dovranno applicarsi a cura dell'ufficio di esazione o dei cancellieri giudiziari o dell'arbitro conciliatore, per gli atti che li riguardano, ed in relazione alla dimensione della carta, marche dello stesso importo della carta prescritta nei singoli casi.

Per le cambiali ed altri effetti di commercio è obbligatorio l'uso dei foglietti speciali, che nella filigrana, nella dimensione e nei distintivi sono uguali a quelli del Regno con le varianti che saranno eventualmente determinate dalle istruzioni.

Art. 2.

Devono essere scritti in carta bollata da L. 4 per ogni foglio:

a) le copie e gli estratti degli atti di costituzione di società, cambiamento e modificazione di statuti, nonchè degli atti di scioglimento delle stesse società destinati per deposito, trascrizione ed affissione a norma delle disposizioni del Codice di commercio;

b) il verbale di deposito dei bilanci delle società in accomandita per azioni e di tutte indistintamente le società anonime;

c) le copie e gli estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti;

d) le istanze per ammissione al gratuito patrocinio e gli atti, copie, estratti e documenti di cui all'art. 50 del Regio decreto 3 luglio 1921, n. 1207.

Art. 3.

Il mandato *ad lites* all'avvocato o al procuratore, scritto in fine dell'originale o della copia dell'atto di citazione, è soggetto alla tassa di L. 4 nei procedimenti avanti i Tribunali e di L. 5 avanti la Corte di appello, mediante marche fa bollo da annullarsi dalla parte con la scritturazione della data e della firma del cancelliere giudiziario all'atto della esibizione.

Art. 4.

I giudici non possono prendere cognizione di ricorsi, controricorsi, comparse, memorie e note per lo sviluppo della discussione se non li ricevono dalla cancelleria.

Le copie che la cancelleria distribuisce ai giudici si scrivono in carta libera, ma l'originale da unirsi agli atti del producente e le copie da comunicarsi alle parti contendenti ed ai loro procuratori od avvocati, sono soggetti alla tassa di bollo, stabilita per le comparse da corrispondersi nei modi ordinari.

Art. 5.

La tassa stabilita dall'art. 1 della tariffa allegata al R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, sulle compra-vendite di fabbricati nuovi o radicalmente riadattati ad uso esclusivo di abitazione, che siano stipulate entro due anni dal giorno in cui detti fabbricati sono stati dichiarati abitabili dalla competente autorità è ridotta alla misura di L. 3 per ogni cento lire. La stessa tassa ridotta si applica alla compravendita di beni immobili che avvenga entro due anni da altri trasferimenti a titolo oneroso degli stessi immobili o diritti immobiliari sui quali trasferimenti siasi pagata la tassa di passaggio a norma del precitato articolo 1 della tariffa.

Alle ordinanze del giudice relative ai riscatti previsti dall'art. 54 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939, ed ai contratti di scefaa (diritto di retratto) si rende applicabile la tassa proporzionale stabilita dall'art. 18 della tariffa.

Art. 6.

E' elevata a cent. 50 per ogni 100 lire la tassa proporzionale sugli atti indicati agli articoli 6, 15, 18 e 75 lettera *b*) della tariffa, ed è raddoppiata la tassa di cui agli articoli 11, 13 e 19 della tariffa.

Art. 7.

La tassa di cui all'art. 16 della tariffa è dovuta per tutte le forniture e somministrazioni, nessuna esclusa, e per tutti i lavori, nessuno escluso, fatte ed eseguite per conto di pubbliche Amministrazioni anche se non risultino da contratto scritto precedente o susseguente alle forniture e somministrazioni o all'esecuzione dei lavori.

Tale tassa non si applica alle forniture ed agli appalti per somme inferiori a L. 400 quando non risultino da contratto scritto e non abbiano carattere di continuità.

Quando le forniture e somministrazioni ed i lavori non risultino da contratto scritto, precedente o susseguente, la tassa sarà riscossa mediante marche da apporsi sulle distinte, note, fatture od altri simili documenti in cui siano indicate le forniture o somministrazioni fatte o descritti i lavori eseguiti. Le marche possono essere apposte ed annullate dalla autorità che ha disposto la fornitura o l'appalto o che provvede al pagamento dell'importo.

In ogni caso la tassa cui sopra è dovuta indipendentemente dalla tassa di quietanza.

Art. 8.

All'art. 27 della tariffa, fermo restando quanto è stabilito alla lettera *a*) sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

b) con conferimento di stabilimenti o opifici industriali: tassa proporzionale L. 1.50 per ogni 100 lire;

c) con conferimento di altri beni immobili le stesse tasse dell'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate alle lettere *a*) e *b*).

Art. 9.

La tassa sui biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sui piroscafi stabilito dall'art. 37 della tariffa, viene elevata a L. 1 per ogni viaggiatore di 1ª classe, a L. 0.50 per ogni viaggiatore di 2ª classe e L. 0.20 per ogni viaggiatore di 3ª classe.

Art. 10.

La tassa per le dichiarazioni di avaria stabilita nell'articolo 43 della tariffa, viene modificata come appresso:

Per le navi a vela o a vapore:

a) fino a 100 tonnellate di stazza netta: tassa fissa L. 10;

b) superiore a 100 e fino a 1000 tonnellate di stazza netta: tassa fissa L. 50;

c) superiore a 1000 tonnellate di stazza netta: tassa fissa L. 100.

La tassa si riscuote mediante applicazione di marche da annullarsi col bollo dell'autorità giudiziaria.

Art. 11.

La tassa stabilita nell'art. 44 della tariffa sarà riscossa nella misura e con le norme fissate nel Regno all'art. 70 della tariffa allegata al testo di legge del bollo approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 12.

E' soppressa la tassa per il visto ai permessi di porto d'armi rilasciati dalle autorità del Regno, di cui alle avvertenze del n. 61 della tariffa approvata con il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150.

Per i permessi di porto d'arme, anche per uso di caccia, si applicano le tasse vigenti nel Regno con le modalità ivi prescritte.

Art. 13.

La tassa stabilita per ogni licenza e relativa vidimazione annuale, di cui all'art. 62 della tariffa, viene così modificata:

A) Per apertura di spacci di bevande alcooliche di alberghi e ristoranti;

1° nei capoluoghi sede di Governo:

a) per gli esercenti che hanno un reddito annuo netto accertato superiore a L. 20,000 e per gli esercizi classificati di lusso: tassa fissa di L. 500;

b) per gli esercenti che hanno un reddito annuo accertato superiore a L. 10,000 ma non a L. 20,000: tassa fissa di L. 250;

c) per gli esercenti che hanno un reddito annuo accertato superiore a L. 5000 ma non a L. 10,000: tassa fissa di L. 100;

d) per quelli che hanno un reddito non superiore a L. 5000: tassa fissa di L. 50.

2° in tutte le altre località: tassa fissa L. 20.

B) Per aperture di spacci e bevande non alcooliche:

1° nei capoluoghi sede di Governo: tassa fissa L. 20;

2° in tutte le altre località: tassa fissa L. 10.

C) Per affittare camere o appartamenti mobiliati:

1° per una sola stanza abitabile: tassa fissa L. 3;

2° per più stanze abitabili: tassa fissa L. 5 per ogni stanza;

3° per appartamenti: tassa fissa L. 20 per ogni appartamento.

Le disposizioni di cui alla lettera *A*) del presente articolo fino a quando non sia ivi attuata l'imposta sui redditi mobiliari, si applicano in Cirenaica classificando gli spacci, gli alberghi e i ristoranti in tre categorie, mediante decreto del Governatore, e con le seguenti tasse:

Prima categoria	L. 200
Seconda categoria	» 100
Terza categoria	» 20

Art. 14.

La tassa di cui all'art. 71 lettere *b*), *c*) e *d*) della tariffa è dovuta per l'intiero anno solare quando il relativo pagamento viene eseguito nel primo trimestre dell'anno cui la tassa stessa si riferisce, mentre si fa luogo alla detrazione di 2/12, 5/12 ed 8/12 della tassa annuale, quando il detto pagamento abbia luogo rispettivamente nel secondo, nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno solare.

Quando la tassa presenta una frazione minore di L. 1 questa frazione si computa per una lira intera.

Art. 15.

Sono esonerati dal pagamento della tassa stabilita nell'art. 67 della tariffa i pubblici funzionari incaricati della vendita dei valori bollati.

Art. 16.

Le citazioni per biglietti sono soggetti alla tassa fissa di cent. 10 per ogni foglio, da riscuotersi mediante marche che possono essere apposte ed annullate, oltre che dagli uffici di esazione, direttamente dalle parti o dall'ufficiale giudiziario con la scritturazione od impressione della data.

Le tasse per ogni iscrizione al ruolo e per i rinvii delle cause civili e commerciali stabilite dall'art. 75 della tariffa (avvertenze) sono modificate come segue:

a) Per ogni iscrizione al ruolo di cause:

1° avanti i Tribunali, L. 5;

2° avanti la Corte d'appello o il Tribunale sciaritico superiore, L. 8.

La tassa dev'essere anticipata dalla parte attrice o dal suo procuratore, sarà dovuta anche se si tratti di riassunzione d'istanza o di causa riprodotta e sarà riscossa mediante marche da applicarsi e annullarsi dal cancelliere col bollo di ufficio sulla nota di iscrizione al ruolo.

b) Per ogni rinvio:

1° nelle cause avanti i Tribunali, L. 3;

2° nelle cause avanti la Corte d'appello o il Tribunale sciaritico superiore, L. 5.

La tassa per i rinvii può essere corrisposta in unica soluzione a *forfait* ed in tal caso è anticipata dalla parte che iscriva le cause al ruolo e viene riscosso all'atto di tale iscrizione mediante marche per un valore corrispondente a tre rinvii e cioè:

1° nelle cause avanti i Tribunali, L. 9;

2° nelle cause avanti la Corte d'appello o il Tribunale sciaritico superiore, L. 15.

Art. 17.

La tassa fissa per i decreti penali di cui all'art. 92 della tariffa è elevata a L. 20 per ogni decreto.

Art. 18.

Sono elevate rispettivamente:

1° a L. 20, L. 40, L. 60 e L. 80 le tasse fisse per le sentenze di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) e *d*) dell'art. 93 n. 1 della tariffa;

2° a L. 50, L. 75, L. 100 e L. 150 quelle per le sentenze di cui al n. 2 dello stesso articolo;

3° a L. 20, L. 40 e L. 60 le tasse fisse per le sentenze e i provvedimenti di cui all'art. 94 della tariffa lettere *a*), *b*), *c*).

Art. 19.

L'art. 95 della tariffa è sostituito dal seguente:

Ricevute o quietanze ordinarie, fatture, note, conti, distinte e simili, anche sprovvisti di sottoscrizione ed altri equivalenti documenti, sono soggetti alle tasse stabilite dalle leggi del Regno con le modalità dalle stesse prescritte.

I duplicati, quando risulti assolta la tassa sull'originale in somma superiore a L. 1 sono soggetti alla sola tassa fissa di L. 1.

La tassa di bollo di cui all'art. 36 della tariffa è stabilita in cent. 20 per ogni esemplare e per qualsiasi somma.

Qualsiasi lettera di accreditamento o addebitamento in conto corrente fatta in luogo della regolare ricevuta o quietanza ordinaria o rilasciata in luogo della regolare fattura commerciale dà luogo all'applicazione di una pena pecuniaria pari a cento volte la tassa col minimo di L. 100 e con l'obbligo del pagamento della tassa frodata.

Art. 20.

La tassa stabilita dall'art. 99 della tariffa è annuale e vale per l'anno solare in cui è pagata.

Nel caso che il pagamento della tassa non venga rinnovato alla fine dell'anno, l'Amministrazione può far togliere, cancellare, od anche distruggere gli avvisi, ponendo a carico delle persone indicate nel secondo comma delle avvertenze all'art. 99, non solo la penale ma anche le spese occorse per la cancellazione.

Art. 21.

Il Governatore ha la facoltà di consentire il pagamento in modo virtuale della tassa stabilita dall'art. 100, n. 2, della tariffa ragguagliandola al numero dei posti disponibili e delle rappresentazioni ed al costo dei biglietti d'ingresso, secondo le norme stabilite nell'avvertenza al citato art. 100, n. 1, della tariffa.

Art. 22.

La tassa fissa per gli atti indicati all'art. 105 della tariffa è elevata a L. 5 per ogni atto.

Il pagamento della tassa per i duplicati degli originali degli atti in forma privata già sottoposti a tassa dev'essere fatto esclusivamente per versamento diretto.

Art. 23.

Il primo e secondo comma dell'art. 13 delle norme relative alla tassa sugli affari sono così modificati, restando invariato il terzo comma.

I richiedenti la formalità dell'annotazione dovranno consegnare all'ufficio di esazione, insieme all'atto originale, una copia certificata conforme di tutti gli atti pubblici, civili ed amministrativi e di tutti gli atti privati autenticati ed un secondo originale degli atti privati non autenticati, quando contengono convenzioni di quasivoglia specie, o costituiscono obbligazioni od estinzioni di obbligazioni.

Per gli atti in lingua araba in luogo della copia dell'atto dovrà essere depositata una traduzione certificata conforme da un interprete autorizzato o dall'interprete stesso addetto all'ufficio di esazione.

Le copie, i secondi originali e le traduzioni degli atti scritti in lingua araba, devono essere custoditi negli archivi dell'ufficio di esazione in fascicoli numerandoli progressivamente con riferimento al registro di esazione.

Art. 24.

Nelle cause interessanti persone od Enti morali ammessi al gratuito patrocinio, definite per transazione, è vietato di accollare alla parte od all'Ente ammesso al gratuito patrocinio il pagamento delle spese prenotate a debito.

Qualsiasi patto contrario al disposto del presente articolo è considerato nullo.

Art. 25.

Nelle cause che interessano persone od Enti morali ammessi al gratuito patrocinio quando l'istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per espressa rinuncia, tutte le parti saranno obbligate solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando risulti che la rinuncia alla lite sia stata determinata d'accordo fra le parti ancorchè tali accordi non siano stati concretati con regolare atto di transazione.

Art. 26.

Fino a quando non saranno introdotti i nuovi tipi di carta bollata filigranata da L. 4 e 5 potrà farsi uso della carta bollata da L. 3 previo completamento del prezzo mediante applicazione di marche a tassa fissa.

Art. 27.

Sono condonate le sopratasse e le altre pene pecuniarie di cui agli articoli 26 e 27 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, fatta eccezione delle pene comminate per la vendita di carte da giuoco col bollo falsificato e per ogni altra frode diretta ad evitare il pagamento della tassa e delle pene comminate, per la vendita e l'uso di valori bollati falsificati.

Il condono comprende le sopratasse e le pene pecuniarie incorse e non pagate, fino alla data in cui entrerà in vigore il presente decreto, e non avrà luogo se entro sei mesi dalla data medesima non siano integralmente pagate le tasse dovute ed inoltre non siano adempiute nello stesso termine le formalità prescritte.

Art. 28.

Il presente decreto andrà in vigore nel ventesimo giorno della sua pubblicazione in lingua italiana nel Bollettino ufficiale di ciascuna Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 28. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1812.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1542.

Modificazione del regolamento sullo stato giuridico del personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, approvato col R. decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311, e riguardante i limiti di età per l'assunzione in servizio di prova degli ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, ed il R. decreto 18 dicembre 1924, n. 2274;

Ritenuta l'opportunità di elevare a favore degli ex combattenti e dei mutilati od invalidi di guerra i limiti di età

prescritti per l'assunzione in servizio di ruolo presso le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata, da Provincie o da Comuni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ferme restando le disposizioni del R. decreto 18 dicembre 1924, n. 2274, concernente norme per l'assunzione degli invalidi di guerra nei servizi pubblici di trasporto su ferrovie e tramvie esercitate dalla industria privata o da Enti pubblici locali, al punto 2° dell'art. 14 del regolamento sullo stato giuridico del personale addetto ai servizi predetti, approvato col R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, è apportata la seguente aggiunta:

« Potranno essere senz'altro assunti in servizio di prova, purchè non abbiano oltrepassato i 35 anni di età, gli ex combattenti e purchè non abbiano oltrepassato i 39 anni di età i mutilati e gli invalidi di guerra ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 31. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1813.**

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1925, n. **1543.**

Estensione delle disposizioni sulle case popolari ed economiche al personale destinato a prestar servizio presso i Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, col quale furono confermate le norme di cui al decreto Ministeriale 8 dicembre 1922 circa l'economia delle costruzioni di case popolari ed economiche e circa l'assegnazione degli alloggi delle cooperative;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro dell'interno e coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione di cui al secondo capoverso dell'art. 10 del citato decreto Ministeriale 8 dicembre 1923 è estesa al personale comunque destinato a prestar servizio nei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole a termini del Nostro R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 32. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1814.**

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. **1525.**

Modificazione delle zone di servitù militari al litorale del Lido Alberoni (Venezia).

N. 1525. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra, vengono modificate le zone di servitù militari al litorale del Lido Alberoni (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1925.

Numero di pubblicazione **1815.**

REGIO DECRETO 15 agosto 1925, n. **1534.**

Erezione in Ente morale della fondazione Vincenzo Casagrandi presso la Regia università di Catania.

N. 1534. R. decreto 15 agosto 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione Vincenzo Casagrandi, presso la Regia università di Catania, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1925.

Numero di pubblicazione **1816.**

REGIO DECRETO 15 agosto 1925, n. **1535.**

Approvazione del nuovo statuto per il conferimento delle borse di studio derivanti dalla donazione Rotellini.

N. 1535. R. decreto 15 agosto 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto pel conferimento delle borse di studio derivanti dalla donazione del signor Vitaliano Rotellini.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1925.

Numero di pubblicazione 1817.

REGIO DECRETO 22 agosto 1925, n. 1536.

Modificazione dello statuto della Società medica chirurgica di Bologna.

N. 1536. R. decreto 22 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 3 dello statuto della Società medica chirurgica di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1925.

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1925.

Provvedimenti di tariffa per le barbabietole e lo zucchero.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, la tariffa eccezionale n. 107 P. V., soppressa col R. decreto 6 aprile 1925, n. 372, è ripristinata nel testo seguente:

TARIFFA ECCEZIONALE N. 107 P. V.

Barbabietole e zucchero greggio.

Serie A — **Barbabietole**		Peso minimo — Tonnellate	Classe
Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie		
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Stazioni serventi luoghi dove sono fabbriche di zucchero		
Barbabietole in natura		10	76
» (fettuccie di) essiccate		5	66
1. Le spedizioni devono essere dirette alle **fabbriche** di zucchero. **2. La presente** serie non è applicabile alle **spedizioni** provenienti dall'estero neanche **via terra**			

Serie B — **Zucchero greggio**		Peso minimo — Tonnellate	Classe
Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie		
Stazioni serventi luoghi dove sono fabbriche di zucchero	Stazioni serventi luoghi dove sono raffinerie di zucchero	10	64
La lettera di vettura, oltre il nome a stampa della ditta **speditrice, deve** portare l'impronta di un bollo ad umido indi**cante** il nome e la località ove è situato lo stabilimento che **effettua** il trasporto.			

Nel volume II delle Condizioni e tariffe suddette la voce della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità « Zucchero comune » è annullata con la relativa classificazione e sostituita dalla seguente:

Zucchero comune . . . . 45 52 56 — —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il 16 agosto 1925.

Roma, addì 7 agosto 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Ronco Canavese (Torino), di Costa Imagna (Bergamo), di Capracotta (Campobasso), di Olivadi (Catanzaro), di Formia (Caserta), di Frascati (Roma), di Bagnone (Massa e Carrara) e di Monreale (Palermo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 agosto 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ronco Canavese, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Ronco Canavese, mentre per i dissensi manifestatisi nella propria compagine, funziona stentatamente, rendendo spesso necessario l'invio di Commissari per la spedizione degli affari, si è, d'altro canto, sempre inspirata al conseguimento di interessi singoli o di partito. I tributi locali sono stati imposti con criteri partigiani; depositi cauzionali non sono stati ancora versati nella cassa comunale dal sindaco già tesoriere; nè si è esitato a dichiarare lo stesso esente da ogni responsabilità per le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dei sussidi alle famiglie dei richiamati, addossando al Comune il rimborso di somme dal sindaco stesso dovute; liti onerose sono state perdute sia a causa della difesa insufficiente e dannosa, sia per essere gli amministratori intervenuti nei giudizi contro gli interessi dell'Ente; atti di rappresaglia sono infine stati compiuti in danno di dipendenti o di privati non ligi all'Amministrazione.

In tale situazione, che, acuendo il dissidio fra i partiti locali, ha determinato, nella popolazione, un vivo fermento con pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico, il Prefetto, ad evitare le conseguenze che la tensione degli animi minacciava, ha dovuto far luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva, affidando la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

E poichè la persistente anormale situazione dello spirito pubblico non rende possibile la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, mentre, d'altro canto, è necessario provvedere, con adeguati mezzi, alla riorganizzazione della civica azienda, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ronco Canavese, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor conte Bracciforti cav. Benvenuto è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 agosto 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Costa Imagna, in provincia di Bergamo.

MAESTÀ,

Un'inchiesta disposta sul funzionamento dell'Amministrazione di Costa Imagna, ha accertato il grave disordine degli uffici comunali, numerose e non lievi irregolarità nella concessione e nell'esercizio di opere appaltate senza le necessarie approvazioni, la partecipazione del sindaco in lavori e forniture del Comune, nonchè l'indebito maneggio di pubblico danaro da lui avuto.

In seguito alla esecuzione dell'inchiesta, il sindaco e il segretario rassegnarono le dimissioni, mentre l'Amministrazione non curava di presentare nel termine assegnato le controdeduzioni, nè di rimuovere le irregolarità rilevate.

In tale situazione il Prefetto, anche in vista del profondo fermento determinatosi fra i partiti locali, con pericolo di perturbamenti, ha dovuto far luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

E poichè la persistente tensione degli animi e la necessità di porre riparo, con adeguati mezzi, al disordine della civica azienda richiedono pronti e più radicali provvedimenti, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Costa Imagna, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Fabbri rag. Carlo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Capracotta, in provincia di Campobasso.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Capracotta, come è stato accertato da due successive inchieste, ha, con azione deficiente ed irregolare, gravemente disorganizzato la civica azienda.

Problemi indilazionabili, quali lo approvvigionamento idrico, la costruzione delle fognature, la sistemazione e la manutenzione stradale e del cimitero, non sono stati neppure affrontati, mentre altri importanti servizi pubblici e particolarmente la vigilanza annonaria, la nettezza urbana, l'igiene, la pubblica illuminazione, l'assistenza sanitaria ai poveri, sono in abbandono. Inoltre, gli uffici risultano in deplorevole disordine, anche a causa del dissidio sorto fra gli amministratori ed il segretario e della poca diligenza degli impiegati, alcuni dei quali vengono mantenuti in servizio, per quanto non diano alcun rendimento. La situazione finanziaria del Comune è precaria, anche per effetto della trascurata compilazione dei ruoli dei tributi e della disordinata gestione del patrimonio comunale, che non è sufficientemente tutelato; diversi appezzamenti di suolo pubblico sono irregolarmente concessi, di altri viene tollerata l'occupazione arbitraria. Anche i servizi contabili sono irregolarmente tenuti; dal novembre 1924 non è stata eseguita alcuna verifica di cassa, i conti compilati con grave ritardo, non rispecchiano sempre il risultato complessivo delle gestioni, perchè alcuni cespiti di entrata sono prospettati al netto delle spese corrispondenti.

Gli amministratori, molti dei quali hanno parte diretta in imprese aventi rapporti di interesse col Comune, a seguito della contestazione degli addebiti, hanno fornito controdeduzioni insufficienti.

In tale situazione, poichè il grave disordine della civica azienda richiede, a porvi riparo, pronti ed eccezionali provvedimenti, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto con cui, su conforme parere del Consiglio di Stato, si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio

1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Capracotta, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Jannone Eugenio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 agosto 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Olivadi, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni rassegnate da nove sui quindici consiglieri comunali di Olivadi, il Prefetto, per assicurare il funzionamento dei pubblici servizi, ha dovuto affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo Commissario.

Le indagini da questo eseguite, hanno rilevato il grave disordine degli uffici, il deplorevole abbandono dei servizi, la critica situazione finanziaria dell'Ente, particolarmente determinata dalla mancata riscossione delle tasse dal 1923, la insufficiente tutela dei demani comunali in parte abusivamente occupati, nonchè gravi irregolarità nel funzionamento della tesoreria.

Poichè il profondo fermento determinato nell'ambiente dall'azione deficiente ed irregolare degli amministratori, non consente di far luogo alla sollecita convocazione dei comizi per la integrazione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo, d'altro lato, munire l'amministratore straordinario di poteri adeguati per procedere alla riorganizzazione della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Olivadi, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Bianchi Vincenzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Formia, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Formia, sorta dalle elezioni del 1920, ha accertato il grave dissesto finanziario della civica azienda, invano mascherato dalla insincerità dei bilanci e determinato particolarmente dalla insufficiente imposizione tributaria e dall'esecuzione di opere pubbliche non urgenti, o di carattere voluttuario, finanziate mediante mutui il cui ammortamento ha assorbito quasi tutta la sovrimposta applicabile. A fronteggiare la critica situazione dell'Ente, l'Amministrazione ha dovuto ricorrere sistematicamente alla accensione di mutui anche oltre il limite consentito dalla legge e disporre affrettatamente, senza l'autorizzazione dell'autorità tutoria, l'alienazione per cifra rilevante, di titoli di proprietà del Comune.

Gli interessi dell'Ente non sono adeguatamente tutelati, viene tollerata l'usurpazione di gran parte del demanio comunale; convenzioni importanti, quali quelle relative alla fornitura di energia elettrica e alla proroga del contratto esattoriale sono state stipulate a condizioni onerose e di svantaggio pel Comune, gravi irregolarità sono state accertate nella gestione del dazio e nell'applicazione delle tasse. Inoltre i più importanti servizi pubblici sono trascurati, l'abitato è attraversato da canali di acqua malsana, molte strade mancano di fognature, la nettezza urbana è insufficiente, i regolamenti locali non vengono applicati, il cimitero non ha più spazio disponibile.

L'Amministrazione, ridotta, per dimissioni, a quattordici consiglieri sui venti eletti e sui trenta assegnati al Comune, con provvedimento prefettizio del giugno 1924, a seguito del constatato aumento di popolazione, funziona stentatamente e la propria azione è rivolta principalmente al conseguimento di interessi particolari, anche perchè taluni amministratori direttamente ed indirettamente sono entrati in rapporti di affari col Comune.

In tale situazione che richiedeva immediati provvedimenti a tutela degli interessi dell'Ente, e che, accentuando ed inasprendo il dissidio fra i partiti, aveva determinato nell'ambiente locale un profondo fermento con grave pericolo per l'ordine pubblico, il Prefetto ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva e affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Poichè la persistente tensione degli animi, non consente la reintegrazione in carica dell'Amministrazione, nè la convocazione

dei comizi per far luogo alle elezioni suppletive, mentre il grave disordine della civica azienda, richiede a porvi riparo più radicali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Formia, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Giovanni Adriano è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Frascati, in provincia di Roma.

MAESTA',

Insanabili dissensi, manifestatisi fra gli esponenti dei partiti da cui trasse origine l'Amministrazione comunale di Frascati, hanno determinato una situazione di profondo disagio, che ha avuto serie ripercussioni tra la stessa popolazione accentuandone i contrasti e provocando un fermento che desta gravi preoccupazioni per l'ordine pubblico.

Una seduta del Consiglio, di recente indetta, dovette essere rinviata a prevenire minacciati perturbamenti e la situazione appare oggi così tesa da rendere manifesta la improrogabile necessità, a tutela della pubblica quiete, di eccezionali provvedimenti.

Ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Frascati, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Antonio Miani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 agosto 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bagnone, in provincia di Massa e Carrara.

MAESTA',

Insanabili dissensi, manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Bagnone, e non eliminati nemmeno dall'azione conciliatrice dell'autorità politica locale, hanno determinato la paralisi della vita municipale, con grave pregiudizio degli interessi dell'Ente.

In tale situazione, che, acuendo le competizioni di parte, ha provocato nella cittadinanza un profondo fermento con pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico, il Prefetto, andate deserte, fra l'altro, le convocazioni del Consiglio, indette nella sessione ordinaria primaverile, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

E poichè la persistente tensione degli animi non consente la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, mentre la necessità di immediati provvedimenti a tutela degli interessi della civica azienda, richiede più radicali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bagnone, in provincia di Massa Carrara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Torrigiani dott. Riccardo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monreale, in provincia di Palermo.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Monreale, come è stato accertato da una recente inchiesta, ha con azione deficiente ed irregolare, gravemente disorganizzato la civica azienda.

Le finanze comunali sono in dissesto a causa dell'eccessiva larghezza con cui vengono impegnate le spese di fronte all'insufficiente imposizione tributaria ed allo scarso reddito dei beni patrimoniali.

Gravi irregolarità ed abusi sono stati rilevati nell'applicazione e nella riscossione delle tasse e del dazio, gestito in economia, nella concessione di lavori e forniture, nella gestione dell'esattoria e nei servizi contabili. Per l'erogazione delle spese si fa largo abuso di buoni provvisori e talvolta il pagamento dei mandati viene effettuato attingendo direttamente ai proventi del dazio, le scritture obbligatorie non sono tenute al corrente.

E' stato ancora accertato il disordine degli uffici comunali, anche a causa dello scarso rendimento del personale e l'abbandono dei pubblici servizi; la manutenzione stradale e la nettezza urbana sono gestite in economia e procedono in modo deplorevole, l'illuminazione e l'approvvigionamento idrico delle borgate sono insufficienti, in pessime condizioni le scuole e il cimitero, mancante in parte del muro di cinta e tenuto in contrasto alle disposizioni di polizia mortuaria.

Tale situazione ha da tempo determinato nell'ambiente locale contro gli amministratori, alcuni dei quali hanno anche tratto illeciti vantaggi dall'esercizio della loro carica, un vivo malcontento che ha ora assunto il carattere di decisa ostilità, tanto da far temere, data la tensione degli animi, gravi perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre riparo con adeguati mezzi al disordine della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monreale, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Giuseppe Russo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Acqua minerale artificiale tipo Vichy ».

Con decreto Ministeriale 25 luglio 1925, n. 59, i signori Benignetti Diego e Budini Augusto sono autorizzati a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Acqua minerale artificiale tipo Vichy » l'acqua minerale artificiale nazionale da essi preparata nello stabilimento sito in Pesaro, via Giordano Bruno.

L'acqua sarà messa in vendita in sifoni che saranno contrassegnati con etichette rettangolari stampate con caratteri neri su carta bianca e delle dimensioni di mm. 208×114 circa, diviso in tre rettangoli di cui i due laterali delle dimensioni di millimetri 30×114 e quello mediano delle dimensioni di mm. 83×114.

Il rettangolo di sinistra contiene i risultati delle analisi chimica e batteriologica; quello di destra alcune notizie sulla preparazione dell'acqua e sulle sue proprietà igieniche e terapeutiche. Nel rettangolo mediano, mediante righe e festoni è delimitato uno spazio di mm. 68×69 nel quale, dall'alto in basso, è scritto « Ditta Sanitas - Via Giordano Bruno - Pesaro - Acqua minerale artificiale (a caratteri neri marcati alti circa millimetri 6 1/2) tipo Vichy (a caratteri alti mm. 3). Sterilizzata con filtro Lete (sistema Berkefeld) preparata con processo speciale dai dottori Diego Benignetti, chimico, e Augusto Budini, chimico-farmacista. Bibita igienica-dissetante digestiva. Acqua da tavola per eccellenza », il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	268859 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Idra Piero fu Amilcare, minore, sotto la patria potestà della madre D'Ettore Orsolina, vedova di Idra Amilcare, domiciliata a Campobasso . . . . . . L. Per l'usufrutto: Madonna Maria fu Antonio, ved. di Idra Enrico, moglie in seconde nozze di Iannella Gaetano, domiciliato a Campobasso.	700 —
»	268858 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Idra Vittorino fu Amilcare, domiciliato a Campobasso . . . . » Per l'usufrutto: Madonna Maria fu Antonio, vedova di Idra Enrico e moglie in seconde nozze di Iannella Gaetano	700 —
»	216168	Di Napoli Filomeno di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli . . . . »	1205 —
3.50 %	450288	Bufalini Giuseppe fu Giovanni Battista, domiciliato a Torrita (Siena), vincolata . . . . »	21 —
Consolidato 5 %	28283	D'Andrea Canio fu Francesco, domiciliato in New York . . »	15 —
P. N. 5 %	22932	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
Consolidato 5 %	343934	Iervolino Rubina di Luigi, moglie di Iovino Fortunato, domiciliata ad Ottaiano (Napoli), vincolata . . . . »	1500 —
	262262	Iervolino Rubina di Luigi, nubile, domiciliata in Ottaiano (Napoli), libera . . . . »	280 —
Cons. 5 % (vecchio)	1349804 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sartore Mario e Leontina fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Priola Albina, vedova Sartore, dom. a Saluzzo (Cuneo) . . . . « Per l'usufrutto: Priola Albina fu Cristoforo.	120 —
3 %	47557	Rapa Mariantonia di Carmine, moglie di Lo Conte Michele, dom. a Grottaminarda (Avellino) . . . . »	21 —
3.50 %	528679	Villa Vincenzo di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Casatenuovo (Como) . . . . . . »	31.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	765694	Savona Maria-Giovanna-Carmela di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo . . . . . L.	101.50
Cons. 5 % (vecchio)	263418 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cappellania laicale istituita dal sig. Michele Schioppa fu Luigi . . . . »	80 —
		Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente, ipotecato.	
3.50 %	715061	Caione Enrichetta di Francesco, nubile, dom. a Palena (Chieti), vincolata . . . . »	350 —
»	801845	Teti Giulio fu Federico, domiciliato a Palena (Chieti), vincolata »	185.50
Consolidato 5 %	4936 Polizza combattenti	Iacuzio Orlando fu Ferdinando, domiciliato in Napoli . . . »	20 —
3.50 %	362372 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Conti Soccorsina fu Francesco, vedova di Podestà Gian Domenico . . . . »	42 —
		Per la proprietà: Podestà Giovanni Battista fu Gian Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Conti Soccorsina fu Francesco, vedova di Podestà Gian Domenico, dom. a Sestri Levante (Genova).	
»	433431 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . »	70 —
		Per la proprietà: Podestà Giovanni Battista fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Soccorsina Conti fu Francesco, vedova Podestà, dom. a Sestri Levante (Genova)	
Consolidato 5 %	24974 Polizza combattenti	Puglia Ciro fu Gesuele, domiciliato a Napoli . . . . . »	20 —
3.50 %	764268	Lorenzotti Giuseppe fu Bernardo, domiciliato a Villalvernia (Alessandria), vincolata . . . . »	7 —
Debito perpetuo 5 % dei Comuni di Sicilia	10802	Lanza Fardella Silvia di Ignazio, moglie di Vincenzo Ugo Salvo, dom. a Palermo . . . . »	276.23
Consolidato 5 %	133802 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pejrone Giovanni di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Saluzzo (Cuneo) . »	2500 —
		Per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Pejrone Carlo fu Giovanni e Viormello Ferrari Natalina fu Giovanni.	
»	133803 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pejrone Mario di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Saluzzo (Cuneo) . . »	2500 —
		Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	

Roma, 30 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentate per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data della ricevuta 19 gennaio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione della ricevuta: Gradi Gino fu Costantino di Mantova — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 obbligazioni capitale L. 1200 prestito nazionale 5 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3418 — Data della ricevuta: 6 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Gargiulo Raffaele fu Nicola — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1500 cosolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 716 — Data della ricevuta: 29 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Chianini Vincenzo fu Gregorio — Titoli del debito pubblico al portatore n 16 — Ammontare della rendita L. 3100 consolidato 5 per cento con decorernza dal 1° gennao 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1086 — Data della ricevuta: 1° settembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Direzione generale debito publico — Intestazione della ricevuta: Miniati Clotilde — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 130 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 183

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	117 44	Belgio	111 38
Londra	120 991	Olanda	10 08
Svizzera	482 45	Pesos oro (argentino)	22 80
Spagna	356 25	Pesos carta (argent.)	10 —
Berlino	5 97	New-York	24 958
Vienna (Shilling)	3 57	Russia	127 —
Praga	74 10	Belgrado	44 60
Dollaro canadese	24 962	Budapest	0 035
Romania	11 25	Oro	481 57

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 075
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	91 —
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	70 30

Bollettino N. 184

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	117 15	Belgio	111 40
Londra	120 839	Olanda	10 075
Svizzera	480 76	Pesos oro (argentino)	22 90
Spagna	254 50	Pesos carta (argent.)	10 05
Berlino (marco oro)	5 975	New-York	24 90
Vienna (Shilling)	3 53	Russia	126 —
Praga	74 —	Belgrado	45 50
Dollaro canadese	24 95	Budapest	0 0354
Romania	11 25	Oro	480 45

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	73 225
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	90 725
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 925

BANDI DI CONCORSO

CORTE DEI CONTI

Proroga del concorso a 20 posti di vice segretario nel ruolo del personale di concetto (gruppo A) della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto Presidenziale 1° luglio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152, del 3 luglio 1925, col quale è stato bandito un concorso per esame a 20 posti di vice segretario nel ruolo del personale di concetto (gruppo *A*) della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1507, portante modificazione all'art. 4 lettera *h*) del regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti per quanto riguarda il titolo di studio richiesto per l'ammissione nella carriera di concetto del personale della Corte stessa:

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto corredate dei prescritti documenti e la data d'inizio delle prove scritte sono rispettivamente prorogati al 10 dicembre 1925 e all'11 gennaio 1926.

Art. 2.

Il titolo di studio occorrente per l'ammissione al concorso di cui sopra, è il seguente: « Diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una Regia università del Regno; o diploma conseguito nel Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze; o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno; o diploma di laurea delle sezioni: consolare, di economia e diritto, e di ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia »

Il presente decreto sarà registrato.

Roma, addì 7 settembre 1925.

Il presidente: PEANO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.